



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/ac

Roma, 18 ottobre 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
SALERNO**

Oggetto: PO 172/2022_ Richiesta di chiarimenti sulla verifica dei crediti maturati nel triennio 2017/2019.

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 5 agosto 2022, con la quale, in relazione alla verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 19 del Regolamento per la formazione professionale continua, si chiede se l'Ordine possa decidere discrezionalmente di non segnalare al Consiglio di disciplina i nominativi degli iscritti che nel triennio 2017-2019 abbiano conseguito 90 crediti formativi professionali (cfp) senza aver maturato almeno 9 cfp c.d. obbligatori, si osserva quanto segue.

Il Regolamento Fpc, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, prevede che nel triennio debbano essere conseguiti almeno 9 crediti formativi definiti "obbligatori", congiuntamente al conseguimento di un numero minimo di crediti nel triennio e nell'anno (articoli 5, co. 2 e 6, co. 1).

La verifica di tale adempimento è compito del Consiglio dell'Ordine territoriale, che vi provvede nelle modalità indicate all'articolo 19, comma 2 del Regolamento e che, ai sensi del successivo comma 3, provvede anche a comunicare al Consiglio di disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo.

Il Consiglio dell'Ordine, infatti, è chiamato ad elaborare i dati relativi al numero dei crediti formativi acquisiti nel triennio da ciascun iscritto e a trasmettere al Consiglio di disciplina i nominativi degli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Ogni valutazione in merito alla responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo formativo è di competenza del Consiglio di Disciplina.

Cordialmente.

Elbano de Nuccio

